

**Deliberazione 19 maggio 2009 - ARG/elt 60/09**

**Modificazioni e integrazioni alle disposizioni della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08, testo integrato del monitoraggio del mercato all'ingrosso dell'energia elettrica e del mercato per il servizio di dispacciamento (TIMM)**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 19 maggio 2009

### **Visti:**

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003 (di seguito: Direttiva 2003/54/CE) ed, in particolare, l'articolo 23;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95) ed, in particolare, l'articolo 1, comma 1, l'articolo 2, comma 12, lettere da g) ad i), e l'articolo 22;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003 recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico e assunzione di responsabilità del Gestore del mercato elettrico S.p.A. relativamente al mercato elettrico (di seguito: decreto ministeriale 19 dicembre 2003) ed, in particolare, l'articolo 5;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009 recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché per l'evoluzione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici (di seguito: decreto ministeriale 29 aprile 2009) ed, in particolare, l'articolo 11;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 5 agosto 2008, ARG/elt 115/08 (di seguito: TIMM);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2008, ARG/elt 205/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 205/08);
- la deliberazione dell'Autorità 11 dicembre 2008, GOP 57/08 (di seguito: deliberazione GOP 57/08).

### **Considerato che:**

- a decorrere dal mese di gennaio 2009, GME, Terna e GSE hanno assicurato alla Direzione Mercati l'accesso tramite connessione Internet sicura ai rispettivi data warehouse attualmente in uso presso le medesime società in ottemperanza ai commi 10.1 e 10.2 del TIMM; e che la Direzione Mercati può interrogare tali data warehouse con strumenti di business intelligence identici messi a disposizione contestualmente da GME, Terna e GSE;
- onde poter offrire a GME, Terna e GSE indicazioni adeguatamente ponderate e precise circa eventuali modifiche e integrazioni da apportare ai rispettivi schemi di progetto di data warehouse ai fini della verifica di conformità degli stessi, la Direzione Mercati deve procedere allo svolgimento di simulazioni sui rispettivi data warehouse attualmente in uso presso le medesime società e alla comparazione dei tre schemi di progetto per verificarne quantomeno l'utilizzo di una semantica comune;
- i data warehouse attualmente in uso presso GME, Terna e GSE devono rimanere accessibili alla Direzione Mercati fino alla realizzazione dei data warehouse del TIMM al fine di consentire nelle more dell'implementazione della presente deliberazione un efficace esercizio della funzione di monitoraggio dell'Autorità;
- sino al mese di maggio 2009, la Direzione Mercati non è stata in condizione di procedere alla comparazione degli schemi di progetto di data warehouse in quanto solo in detto mese sono pervenuti tutti e tre gli schemi di progetto;
- al fine di procedere alla verifica di conformità degli schemi di progetto di data warehouse, lo studio comparato dei tre schemi e lo svolgimento di una congrua serie di simulazioni sui data warehouse attualmente in uso presso GME, Terna e GSE richiederà non meno di tre mesi;
- il corretto esercizio dell'attività di monitoraggio comporta un affinamento progressivo della definizione dell'insieme di dati di monitoraggio effettivamente necessari ad un efficace ed efficiente svolgimento della medesima attività e la connessa esigenza di apportare modifiche relativamente frequenti e di impatto normalmente nullo verso gli operatori agli Allegati A, B e C al TIMM;
- il decreto ministeriale 29 aprile 2009 prevede un rafforzamento del monitoraggio dei mercati elettrici da parte dell'Autorità ivi inclusi i mercati a termine;
- onde superare qualsiasi dubbio interpretativo circa la definizione di contratti a termine su cui l'Autorità necessita di acquisire dati ai fini dell'esercizio della propria funzione di monitoraggio, l'Autorità ha pubblicato in data 16 marzo 2009 un chiarimento circa l'obbligo di comunicazione a GME degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari derivati sull'energia elettrica negoziata nel mercato elettrico;
- nel caso di utenti del dispacciamento o operatori di mercato aventi dimensioni così piccole da avere scarsa probabilità di influire sull'andamento del mercato elettrico, l'onere amministrativo posto a carico di tali soggetti è verosimilmente superiore al beneficio per l'attività di monitoraggio dell'Autorità conseguente all'acquisizione di dati sui contratti a termine dai medesimi utenti del dispacciamento o operatori mercato.

### **Ritenuto opportuno:**

- assicurare alla Direzione Mercati l'accesso ai data warehouse attualmente in uso presso GME, Terna e GSE fino alla realizzazione dei data warehouse di cui ai commi 3.4, 3.5 e 3.6 del TIMM;
- prorogare i termini per la verifica di conformità degli schemi di progetto di data warehouse di cui ai commi 10.4, 10.5 e 10.6 sino al 30 settembre 2009, onde permettere alla Direzione Mercati di svolgere, con la collaborazione di GME, Terna e GSE, un approfondito studio comparato dei tre schemi nonché una congrua serie di simulazioni sui data warehouse attualmente in uso presso le medesime società;
- prorogare, di conseguenza, il termine per la realizzazione dei data warehouse di cui ai commi 3.4, 3.5 e 3.6 del TIMM al 31 dicembre 2009;
- prevedere la trasmissione all'Autorità entro il 30 settembre di ogni anno degli schemi di documento metodologico di cui agli articoli 5.1, lett. a) e 6.1, lett. a) del TIMM al fine di assicurare il regolare affinamento degli indici di mercato in funzione delle esigenze di monitoraggio in tempi utili affinché le integrazioni o le modifiche agli indici di mercato preesistenti siano operative entro il 1° gennaio dell'anno successivo;
- prevedere che l'Autorità, ove lo ritenga opportuno, possa richiedere a GME e Terna di apportare modifiche ed integrazioni agli schemi di rapporti settimanali;
- ai sensi dell'art. 12, comma 1, della deliberazione GOP 57/08, delegare la Direzione Mercati dell'Autorità ad apportare ogni necessaria modifica ed integrazione agli Allegati A, B, C al TIMM onde facilitarne la tempestiva manutenzione;
- introdurre una definizione generale di contratti a termine che benefici del chiarimento già offerto dall'Autorità in data 16 marzo 2009 e risolva qualsiasi dubbio circa gli obblighi informativi degli utenti del dispacciamento e degli operatori di mercato;
- modificare l'Allegato A al TIMM per identificare univocamente i dati relativi ai contratti termine che gli operatori di mercato e gli utenti del dispacciamento devono comunicare a GME, ove non questi non sia già in possesso dei medesimi;
- limitare l'acquisizione dei dati relativi ai contratti a termine ai solo utenti del dispacciamento e operatori di mercato che abbiano una dimensione considerata rilevante secondo criteri allo stesso tempo certi, trasparenti e utilizzabili sia per i nuovi entranti che per soggetti già operanti nel mercato;
- obbligare gli operatori di mercato a dichiarare a GME, con le modalità dallo stesso definite, le quote della capacità disponibile oraria di ciascuna unità su cui hanno ricevuto delega ad offrire nel mercato del giorno prima, onde affinare il monitoraggio dell'eventuale trattenimento fisico di capacità produttiva di operatori di mercato che condividono la capacità produttiva di una stessa unità;

### **DELIBERA**

1. di modificare a decorrere dall'1 giugno 2009 il TIMM, nei termini di seguito indicati:

- a. all'articolo 1, dopo l'alinea "**capacità disponibile aggregata oraria alla chiusura del mercato** è la somma delle capacità disponibili alla chiusura del mercato considerato per le unità di produzione qualificate ad offrire nel medesimo mercato con riferimento all'ora e alla zona o macrozona considerate" è aggiunto il seguente alinea:

**“contratti a termine sull'energia elettrica negoziata nel mercato elettrico** sono tutti i contratti che rispondono ai seguenti requisiti:

- a) prevedono:
- i) il riconoscimento alla parte cedente di corrispettivi non rapportati o solo parzialmente rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico, a fronte della consegna alla parte acquirente di energia elettrica e/o a fronte del riconoscimento alla parte acquirente di corrispettivi rapportati alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico, o
  - ii) il riconoscimento alla parte cedente di corrispettivi rapportati, con una prefissata modalità, alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico a fronte del riconoscimento alla parte acquirente di corrispettivi rapportati, con una modalità differente da quella prefissata per la parte cedente, alla valorizzazione dell'energia elettrica nel mercato elettrico;
- b) sono conclusi dall'operatore di mercato direttamente o indirettamente, tramite, per esempio, un intermediario finanziario, una società controllante o una società controllata;
- c) non prevedono
- i) la cessione di energia elettrica da parte del produttore prima del punto di immissione o
  - ii) la somministrazione di energia elettrica al cliente finale sul punto di prelievo;”

- b. all'articolo 1, all'alinea "**offerta aggregata oraria di energia elettrica “a salire” accettata in esito alla fase di gestione in tempo reale del mercato per il servizio di dispacciamento** è la somma delle quantità accettate in acquisto in esito alla fase considerata per le unità di produzione qualificate ad offrire nel mercato per il servizio di dispacciamento con riferimento all'ora e alla zona o macrozona considerate”, le parole **“a salire”** sono sostituite con le parole **“a scendere”**;

- c. all'articolo 1, prima dell'alinea "**produttori che si avvalgono del ritiro dedicato** sono i soggetti firmatari delle convenzioni con GSE per il ritiro dell'energia ai sensi della deliberazione n. 280/07;” è aggiunto il seguente alinea:

**“operatore di mercato rilevante** è un operatore di mercato:

- a) cui, nell'anno solare antecedente, sono riferibili programmi post-MGP di immissione o di prelievo per quantitativi di energia elettrica non inferiori a 3 TWh; oppure
- b) nell'anno solare in corso, anche solo in una zona, ha titolo a presentare offerte in vendita nel mercato del giorno prima, ivi inclusi i programmi di

immissione in esecuzione di vendite nette a termine, su una capacità di immissione non inferiore a 400 MW;”

- d. all’articolo 3, comma 3.7, lettera c) dopo le parole “onde consentire” sono aggiunte le parole “nel modo più efficiente”;
- e. all’articolo 3, dopo il comma 3.9, è aggiunto il seguente comma:

“3.10 Ai sensi dell’art. 12, comma 1, della deliberazione GOP 57/08 la Direzione Mercati provvede ad apportare ogni necessaria modifica ed integrazione agli Allegati A, B, C al presente provvedimento.”
- f. all’articolo 4, comma 4.1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera:

“f) i criteri per la definizione del prezzo massimo di cui al comma 5.4, lettera e).”
- g. all’articolo 5, comma 5.3, la lettera e) è sostituita dalla seguente lettera:

“e) per ciascuna zona e macrozona, per ciascun macrooperatore di mercato e per ciascuna unità abilitata di tipo termoelettrico del medesimo macrooperatore, la differenza tra la capacità disponibile oraria alla chiusura del mercato del giorno prima e l’offerta oraria di energia elettrica alla chiusura del medesimo mercato, nelle ore in cui il costo variabile standard della medesima unità, definito dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1, risulti inferiore al prezzo di vendita dell’energia elettrica in esito al mercato del giorno prima;”
- h. all’articolo 5, comma 5.3, la lettera f) è sostituita dalla seguente lettera:

“f) per ciascuna zona e macrozona, per ciascun macrooperatore di mercato, per ciascuna unità abilitata di tipo termoelettrico del medesimo macrooperatore e per ciascun prezzo-limite definito dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1, l’offerta oraria di energia elettrica con prezzo superiore al prezzo-limite e rigettata in esito al mercato del giorno prima, nelle ore in cui il costo variabile standard della medesima unità, definito dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1, risulti inferiore al prezzo di vendita dell’energia elettrica in esito al mercato del giorno prima;”
- i. all’articolo 5, comma 5.3, la lettera g) è sostituita dalla seguente lettera:

“g) per ciascuna zona e macrozona, per ciascun macrooperatore di mercato e per ciascuna unità abilitata di tipo termoelettrico del medesimo macrooperatore la somma fra la quantità di cui al punto e) e la quantità di cui al punto f) nelle ore in cui il costo variabile standard della medesima unità, definito dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1, risulti inferiore al prezzo di vendita dell’energia elettrica in esito al mercato del giorno prima;”
- j. all’articolo 5, comma 5.3, la lettera k) è abrogata;
- k. all’articolo 5, comma 5.4, la lettera b) è sostituita dalla seguente lettera:

“b) per ciascuna zona e macrozona e per ciascun macrooperatore di mercato, la posizione netta oraria del macrooperatore tenendo conto sia delle posizioni fisiche che delle posizioni a termine assunte dal macrooperatore e attribuibili

alla medesima zona o macrozona secondo i criteri definiti dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1;”

- l. all’articolo 5, comma 5.4, la lettera e) è sostituita dalla seguente lettera:

“e) per ciascun macrooperatore di mercato, per ciascuna zona e per ciascuna ora, le quantità accettate in vendita, i prezzi di valorizzazione dell’energia elettrica venduta e i primi margini risultanti in esito alla simulazione dei tre seguenti scenari:

  - i) a parità di altre condizioni, il macrooperatore presenta sul mercato del giorno prima per ciascuna unità di produzione rilevante di tipo termoelettrico un’offerta per una quantità pari alla capacità disponibile dell’unità ad un prezzo pari al costo variabile standard definito dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1;
  - ii) a parità di altre condizioni, il macrooperatore presenta sul mercato del giorno prima per ciascuna unità di produzione rilevante di tipo termoelettrico un’offerta per una quantità pari alla capacità disponibile dell’unità ad un prezzo pari al prezzo massimo, non superiore a VENN, definito dalla Direzione Mercati ai sensi del comma 4.1;
  - iii) a parità di altre condizioni, il macrooperatore presenta sul mercato del giorno prima per ciascuna unità di produzione rilevante di tipo termoelettrico un’offerta identica a quella effettivamente presentata nel mercato del giorno prima con riferimento alla medesima unità e alla medesima ora;”
- m. all’articolo 6, comma 6.3, lettera q) dopo le parole “per il servizio di dispacciamento” sono aggiunte le parole “(la concentrazione è calcolata in base alle offerte di acquisto accettate)”;
- n. all’articolo 6, comma 6.3, lettera u) prima delle parole “la media della volatilità oraria” sono aggiunte le parole “per ciascuna fascia oraria”;
- o. all’articolo 6, comma 6.4, lettera c), dopo le parole “lettera r)” sono aggiunte le parole “, punto i)”;
- p. all’articolo 6, comma 6.4, lettera d), prima delle parole “lettera r)” la parola “la” è cancellata;
- q. all’articolo 6, comma 6.4, lettera d), dopo le parole “lettera r)” sono aggiunte le parole “, punto ii)”;
- r. all’articolo 6, comma 6.4, lettera e), dopo le parole “lettera r)” sono aggiunte le parole “, punto i)”;
- s. all’articolo 6, comma 6.4, lettera f), prima delle parole “lettera r)” la parola “la” è cancellata;
- t. all’articolo 6, comma 6.4, lettera f), dopo le parole “lettera r)” sono aggiunte le parole “, punto ii)”;
- u. all’articolo 6, comma 6.4, lettera g), dopo le parole “lettera r)” sono aggiunte le parole “, punto iii)”;

- v. all'articolo 6, comma 6.4, lettera h), prima delle parole “lettera r)” la parola “la” è cancellata;
- w. all'articolo 6, comma 6.4, lettera h), dopo le parole “lettera r)” sono aggiunte le parole “, punto iv)”;
- x. all'articolo 8, il comma 8.4, è sostituito dal seguente comma:
 

“8.4 Entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo a quello di negoziazione, gli operatori di mercato rilevanti dichiarano a GME, con le modalità dallo stesso definite, le informazioni rilevanti relative alle vendite ed agli acquisti di contratti a termine sull'energia elettrica negoziata nel mercato elettrico conclusi dai medesimi operatori, anche indirettamente tramite qualsiasi tipo di intermediazione. Qualora fra l'operatore di mercato rilevante e altri operatori di mercato non rilevanti sussistano rapporti di controllo ai sensi dei commi 8.1, 8.2 e 8.3, l'obbligo di cui al presente comma si estende anche a questi ultimi operatori.”
- y. all'articolo 8, comma 8.6, la parola “facoltà” è sostituita dalla parola “obbligo”;
- z. all'articolo 8, comma 8.6, dopo le parole “In assenza di tale dichiarazione,” sono aggiunte le seguenti parole “assume valida ai fini del computo degli indici di monitoraggio di cui al presente provvedimento l'ultima dichiarazione resa a GME. In assenza anche di quest'ultima dichiarazione,”;
- aa. all'articolo 10, il comma 10.1 è abrogato;
- bb. all'articolo 10, comma 10.2, dopo la cifra “3.6” è aggiunta “,”;
- cc. all'articolo 10, comma 10.2, le parole “nonché ai fini di quanto previsto al comma 10.1,” sono eliminate;
- dd. all'articolo 10, comma 10.2, le parole “di cui al comma 10.1” sono sostituite dalle parole “già in uso presso le medesime società”;
- ee. all'articolo 10, comma 10.2, dopo le parole “a decorrere dall'entrata in vigore del presente provvedimento.” sono aggiunte le parole “Nelle more dell'approvazione degli schemi di progetto di cui ai successivi commi 10.4, 10.5 e 10.6 e al fine di consentire la predetta verifica di conformità, la Direzione Mercati può chiedere a GME, Terna e GSE di apportare opportune modifiche ai *data warehouse* e agli strumenti di *business intelligence* già in uso presso le medesime società.”;
- ff. all'articolo 10, comma 10.3, le parole “Entro 60 (sessanta) giorni dall'inizio del periodo di prova di cui al comma 10.1,” sono eliminate;
- gg. all'articolo 10, dopo il comma 10.3, è aggiunto il seguente comma:
 

“10.3bis Qualora le Parti ritengano opportuno apportare modifiche ed integrazioni alla convenzione di cui all'articolo 3, comma 3.7, lettera c), ne danno comunicazione alla Direzione Mercati che provvede a verificare la conformità delle medesime ai criteri di cui al presente provvedimento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Le modifiche e le

integrazioni si intendono positivamente verificate e producono i loro effetti decorso inutilmente il termine di 60 (sessanta) giorni. La Direzione Mercati può chiedere alle Parti di adeguare la convenzione ad eventuali innovazioni normative o tecnologiche che facilitino il raggiungimento dell'obiettivo di cui all'articolo 3, comma 3.7, lettera c).”

- hh. all'articolo 10, comma 10.4, le parole “90 (novanta) giorni dall'inizio del periodo di prova di cui al comma 10.1” sono sostituite dalle parole “il 31 maggio 2009”;
- ii. all'articolo 10, comma 10.4, le parole “La medesima Direzione, entro 30 giorni dal ricevimento degli schemi di cui al presente comma, ne verifica la conformità ai criteri di cui al presente provvedimento, potendo chiederne modifiche ed integrazioni. Decorso inutilmente tale termine, gli schemi si intendono positivamente verificati.” sono eliminate;
- jj. all'articolo 10, comma 10.5, le parole “90 (novanta) giorni dall'inizio del periodo di prova di cui al comma 10.1” sono sostituite dalle parole “il 31 maggio 2009”;
- kk. all'articolo 10, comma 10.5, le parole “La medesima Direzione, entro 30 giorni dal ricevimento degli schemi di cui al presente comma, ne verifica la conformità ai criteri di cui al presente provvedimento, potendo chiederne modifiche ed integrazioni. Decorso inutilmente tale termine, gli schemi si intendono positivamente verificati.” sono eliminate;
- ll. all'articolo 10, comma 10.6, le parole “90 (novanta) giorni dall'inizio del periodo di prova di cui al comma 10.1” sono sostituite dalle parole “il 31 maggio 2009”;
- mm. all'articolo 10, comma 10.6, le parole “La medesima Direzione, entro 30 giorni dal ricevimento dello schema di cui al presente comma, ne verifica la conformità ai criteri di cui al presente provvedimento, potendo chiederne modifiche ed integrazioni. Decorso inutilmente tale termine, lo schema si intende positivamente verificato.” sono eliminate;
- nn. all'articolo 10, dopo il comma 10.6, è aggiunto il seguente comma:

“10.6bis Entro il 30 settembre 2009 la Direzione Mercati verifica la conformità degli schemi di progetto di data warehouse di cui ai commi 10.4, lett. a), 10.5, lett. a), e 10.6 ai criteri di cui al presente provvedimento, potendo chiederne modifiche ed integrazioni. La Direzione Mercati verifica la conformità degli schemi di progetto eventualmente modificati o integrati entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento degli stessi. Spirati inutilmente i termini di cui al presente comma, gli schemi di progetto si intendono positivamente verificati.”
- oo. all'articolo 10, comma 10.7, le parole “l'1 gennaio” sono sostituite dalle parole “il 31 dicembre”;
- pp. all'articolo 10, comma 10.8, la cifra “90” è sostituita dalla cifra “30” e la parola “novanta” è sostituita dalla parola “trenta”;

qq. all'articolo 10, dopo il comma 10.9, sono aggiunti i seguenti commi:

“10.9 bis La Direzione Mercati entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento degli schemi di documento metodologico di cui ai commi 10.4, lett. b) e 10.5, lett. b) ne verifica la conformità ai criteri del presente provvedimento, potendo chiederne modifiche ed integrazioni che sospendono il predetto termine. Entro il 30 settembre di ogni anno GME e Terna trasmettono alla Direzione Mercati i rispettivi schemi di documenti metodologici di cui agli articoli 5.1, lett. a) e 6.1, lett. a) che la medesima Direzione verifica con le modalità di cui al presente comma.”

10.9 ter La Direzione Mercati entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento degli schemi di rapporto settimanale di cui ai commi a 10.4, lett. c) e 10.5, lett. c) ne verifica la conformità ai criteri del presente provvedimento, potendo chiederne modifiche ed integrazioni che sospendono il predetto termine. La Direzione Mercati, ove lo ritenga opportuno, può richiedere a GME e Terna di apportare modifiche ed integrazioni agli schemi di rapporti settimanali che la Direzione verifica con le modalità di cui al presente comma.”;

2. di sostituire a decorrere dall'1 giugno 2009 l'Allegato A al TIMM con l'Allegato A al presente provvedimento;
3. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) la nuova versione del TIMM risultante dalle modifiche di cui al punto 1. e la nuova versione dell'Allegato A al TIMM risultante dalle modifiche di cui al punto 2.;
4. di conferire mandato al Direttore della Direzione Mercati per la predisposizione di una proposta di testo unico sulla trasparenza del mercato elettrico avente ad oggetto gli obblighi di pubblicazione di dati, informazioni e indici di mercato da parte di GME, Terna, GSE ed Acquirente Unico S.p.A.;
5. di pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.

19 maggio 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis